

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1031)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1969

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)

ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) è un organo sussidiario delle Nazioni Unite istituito nel 1946 con il compito di provvedere all'assistenza all'infanzia nei Paesi in via di sviluppo. Le sue risorse si basano unicamente sulle elargizioni volontarie dei Governi, degli enti privati e dei singoli individui.

Il contributo annuo italiano al Fondo è stato fino al 1961 di lire 60 milioni e tra il 1962 e il 1964 di 120 milioni. Con legge 13 ottobre 1965, n. 1188, è stata autorizzata la concessione all'UNICEF, di un contributo annuo di lire 200 milioni fino a tutto l'anno 1969.

Nonostante i suaccennati aumenti, il contributo italiano al Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia non sembra ancora adeguato; infatti esso è nettamente inferiore sia in percentuale che in cifra assoluta a quello degli altri Paesi industria-

lizzati; nella graduatoria dei Paesi contribuenti l'Italia figura al 14° posto, ma scende al 26° ove si tenga conto del reddito nazionale. Nè d'altronde bisogna dimenticare che l'Italia ebbe a suo tempo a fruire di una notevole assistenza da parte dell'UNICEF (complessivamente circa 20 milioni di dollari).

Al fine di allineare il nostro Paese ai numerosi altri Stati che attualmente contribuiscono alle spese del Fondo in misura superiore alla nostra ed assicurare anche un più concreto apporto ad un'attività internazionale che è meritevole del massimo sostegno, si reputa indispensabile che il contributo italiano all'UNICEF sia elevato a 300 milioni di lire annue a decorrere dal 1970 per la durata di cinque anni.

Oltre alle suddette considerazioni vanno tenute presenti:

a) l'esigenza di un più elevato contributo derivante dalla stessa politica di rafforzamento delle Nazioni Unite e di assistenza

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

allo sviluppo del Terzo Mondo seguita dal nostro Paese in quella sede;

b) le finalità che l'UNICEF persegue e i risultati della sua opera.

Questo organismo delle Nazioni Unite ha saputo infatti gradualmente estendere le sue funzioni dall'iniziale compito di sopperire alle necessità di emergenza, a quello attuale di un'azione inerente a tutti i molteplici bisogni dell'infanzia (tra cui anzitutto l'educazione, l'igiene e l'alimentazione) dei Paesi in via di sviluppo; pur collegandosi ed operando congiuntamente alle grandi istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, l'UNICEF ha saputo mantenere una propria fisionomia autonoma, quale la natura stessa dei

suoi compiti richiede; esso stimola e formula progetti d'intervento atti a produrre risultati permanenti, piuttosto che esaurirsi in forme di aiuto fini a se stesse; assicura infine il proprio intervento in situazioni di emergenza come nel caso del conflitto nigeriano.

Va notato che l'UNICEF spende annualmente in Italia, per l'acquisto di beni e servizi, un ammontare che è attualmente superiore al contributo italiano.

Con l'aumentata partecipazione finanziaria verranno rinforzati la posizione ed il prestigio dell'Italia sia presso gli Stati che contribuiscono alle iniziative dell'UNICEF sia presso i Paesi che sono diretti beneficiari di tali iniziative.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 300.000.000 annue, per la durata di cinque anni a decorrere dal 1970, a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).

Art. 2.

All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.